

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2148 del 06/05/2019
Oggetto	FE16A0015 - Variante alla concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso industriale in località Traghetto, nel Comune di Argenta (FE) - Richiedente: Rechim srl
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2197 del 03/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei MAGGIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE16A0015
COMUNE DI ARGENTA (FE)
VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE
SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' TRAGHETTO, NEL
COMUNE DI ARGENTA (FE)
RICHIEDENTE: RECHIM SRL

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione Dirigenziale n.106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR

07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";

PREMESSO CHE:

- in data 18/09/2018 è pervenuta a questo Servizio, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2018/11000 in pari data, domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale rilasciata alla ditta Rechim srl (C.F. 01218210399, P.IVA 01289040394) con sede legale in Via Argentana n. 4 nel Comune di Argenta (FE), con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4208 del 3/08/2017;
- la domanda prevede la derivazione dai due pozzi aziendali esistenti, rispettivamente con una portata massima di prelievo di 0,7 l/s e 2,5 l/s, per un volume totale annuo di 5.000 mc;
- con nota prot. PGFE/2018/11076 del 20/09/2018, ai sensi dell'art. 7 del RR 41/2001, questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla ditta Rechim srl la documentazione necessaria ai fini della procedibilità della domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata inviata dalla ditta richiedente ed acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2018/11550 in data 1/10/2018;

- nell'ambito dell'istruttoria della domanda, con nota prot. n. PGFE/2018/14210 del 22/11/2018 questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Rechim srl documentazione integrativa ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001;
- la documentazione in questione è stata inviata dalla ditta richiedente ed acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2018/15486 in data 21/12/2018;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO:

- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- che con avviso pubblicato sul BURERT n. 326 del 17/10/2018 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Rechim srl e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che con nota prot. n. PGFE/2018/11812 del 5/10/2018 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- che la Provincia di Ferrara ha espresso parere positivo in merito alla derivazione in esame con lettera di data 11/10/2018 acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/12433 del 12/10/2018;
- che il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna ha comunicato l'esito positivo della pre-valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 con nota prot. n. PG.2019.2990111 del 27/03/2019 acquisita agli atti d'ufficio;
- che ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- che il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che i pozzi oggetto della domanda di concessione sono ubicati all'interno dello stabilimento Rechim in località Traghetto nel Comune di Argenta (FE);
- che i pozzi ricadono in area identificata catastalmente al Foglio 66, mappale 71 del Catasto Fabbricati del Comune di Argenta, di proprietà della ditta richiedente, e sono individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):
 - Pozzo 1 X=713563 Y=945920
 - Pozzo 2 X=713574 Y=945917

- che i due pozzi hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

Pozzo 1

- profondità 70 m
- diametro 55 mm
- tratto fenestrato 67 – 70 m
- tipo pompa elettropompa sommersa da 1,1 kW
- portata max di esercizio 0,7 l/s

Pozzo 2

- profondità 105 m
- diametro 180 mm
- tratto fenestrato 93 – 103 m
- tipo pompa elettropompa sommersa da 5,5 kW
- portata max di esercizio 2,5 l/s

- che il pozzo 1 è stato sottoposto a manutenzione nel corso dell'anno 2017 con sostituzione della pompa sommersa e operazioni di pistonaggio e lavaggio;
- che il fabbisogno idrico di acqua di pozzo all'interno dello stabilimento Rechim è connesso al trattamento di deodorizzazione nel processo di recupero dei rifiuti, alla produzione di acetato di etilene ed al reintegro delle acque di alimentazione in caldaia;
- che l'incremento dei prelievi della domanda in esame è motivata dal potenziamento del trattamento di deodorizzazione necessario per soddisfare le esigenze qualitative richieste dal mercato;
- che in particolare tali esigenze richiedono l'utilizzo di una soluzione acquosa di permanganato di potassio la quale viene addizionata ai solventi in quantitativi pari all'8%, con un relativo fabbisogno di acqua da pozzo pari a 3.200 mc/anno quantificata sulla capacità di recupero dell'impianto di 40 kton di rifiuto/anno;
- che il fabbisogno idrico per la produzione di acetato di etile, alternativo rispetto al trattamento di deodorizzazione sopra descritto, è pari a 2.400 mc/anno; dato inferiore a quello sopra indicato che non influisce quindi sul fabbisogno complessivo massimo di acqua di pozzo richiesto dallo stabilimento;
- che la risorsa idrica utilizzata per il reintegro dell'acqua di alimentazione in caldaia, stimata pari al 2% del vapore prodotto, risulta pari a 1.800 mc/anno considerando la capacità di recupero potenziale dell'impianto (40 kton/anno);
- che la richiesta di mantenere in funzione il pozzo 1 è motivata dalla opportunità di dedicare tale pozzo al reintegro dell'acqua di alimentazione della caldaia della centrale termica, riservando il pozzo 2 all'approvvigionamento dell'acqua per usi di processo (deodorizzazione e produzione di etile acetato), oltre all'utilità di disporre di una doppia fonte di approvvigionamento in caso di guasto;
- che i pozzi verranno utilizzati per 5 giorni a settimana e per un totale di 230 giorni all'anno, con una durata giornaliera di circa 3 ore e ¼ (pozzo 1) e 1 ora e ¼ (pozzo 2);

- che la stratigrafia di sottosuolo dell'area di progetto ricostruita sulla base dei dati ricavati dalla Sezione 95 del Progetto CARG (carta Geologica a scala 1:50.000) e dalla Sezione 32 dello studio Riserve Idriche Sotterranee della Regione Emilia Romagna individua il limite tra Acquifero A2 e A3 alla profondità di circa 130 m dal p.c.;
- che sulla base delle profondità dei due pozzi aziendali gli acquiferi interessati dalla captazione sono rispettivamente l'acquifero A1 per il pozzo 1 e l'acquifero A2 per il pozzo 2;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che entrambi gli acquiferi interessati dai prelievi dei pozzi aziendali sono inquadrabili nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore” (codice 0610ER-DQ2-PACS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “moderati” (portate maggiori di 2 l/s e volume maggiore di 3.000 mc/anno) e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “bassa”;
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- i pozzi in oggetto non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- la derivazione richiesta non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo di concessione, l'uso della risorsa richiesto (industriale) rientra nei casi previsti dalla lettera c) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente ha fornito attestazione del versamento del canone relativo all'annualità 2018;
- il richiedente è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale precedentemente versato (pari a 582,06 €) per un importo complessivo pari ad una annualità del canone, a i sensi della LR 3/1999;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4208 del 3/08/2017, con la quale è stata rilasciata alla Ditta Rechim srl la concessione di derivazione ad uso

industriale dal pozzo 2, prescriveva la chiusura definitiva del pozzo 1 da effettuare entro 60 giorni dal rilascio dell'atto di concessione;

- tale prescrizione non è stata rispettata dalla Ditta richiedente la quale ha comunicato, con lettera di data 20/06/2018 acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/7428 del 21/06/2018, l'intenzione di continuare ad utilizzare il pozzo in oggetto;
- in data 22/01/2019 è stato notificato alla ditta richiedente Rechim srl il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 3/2019 a firma del Ing. Marco Bianchini per mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione;
- il verbale di cui sopra è stato trasmesso alla Direzione Tecnica di Arpa Emilia Romagna al fine della quantificazione dell'importo della sanzione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che alla luce delle motivazioni addotte sia assentibile l'utilizzo del pozzo 1 al servizio della centrale termica (reintegro delle acque di alimentazione della caldaia);
- che non sussistano possibili problematiche connesse all'utilizzo contemporaneo dei due pozzi che, da quanto risulta in base alla documentazione fornita, non attingono dal medesimo livello acquifero;
- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 17/04/2019 (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/64126 del 19/04/2019);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2028 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel presente atto e nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/64126 del 19/04/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Rechim srl (C.F. 01218210399, P.IVA 01289040394) con sede legale in Via Argentana n. 4 nel Comune di Argenta (FE), la variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in località Traghetto, nel Comune di Argenta (FE) precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata dai due pozzi aziendali esistenti ubicati catastalmente al Foglio 66, mappale 71 del Catasto Fabbricati del Comune di

Argenta ed individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=713563 Y=945920 (Pozzo 1), X=713574 Y=945917 (Pozzo 2);

- c) di stabilire che la portata massima derivabile dal pozzo 1 è pari a 0,7 l/s per un volume massimo annuo di 1.800 mc è la portata massima derivabile dal pozzo 2 è pari a 2,5 l/s per un volume massimo annuo di 3.200 mc;
- d) di stabilire che i dati dei volumi annui prelevati dai singoli pozzi e la lettura dei contatori al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- e) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- f) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza al Servizio scrivente, ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- g) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;
- h) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- i) di stabilire che il canone calcolato in base alla nuova richiesta di concessione per l'intero anno 2019 è pari ad **€ 2117,48** e che pertanto il canone 2019 dovuto, computato per tre mensilità sulla base della precedente concessione rilasciata e per 9 mensilità sulla base della presente concessione, è pari a € 1733,63, somma che è stata versata in data valuta 27/03/2019 tramite bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";
- j) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna l'integrazione al deposito cauzionale precedentemente versato, ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001, per un importo pari a € 1535,42, somma versata in data valuta 15/04/2019 mediante bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; l'intero deposito cauzionale, pari a € 2117,48, potrà essere svincolato alla scadenza della presente concessione, o in caso di presentazione di istanza di rinuncia, solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- k) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- l) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31

dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

- m) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- n) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- o) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- p) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla Rechim srl, (C.F. 01218210399, P.IVA 01289040394) con sede legale in Via Argentana n. 4 nel Comune di Argenta (FE), Procedimento cod. n. FE16A0015.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua verrà prelevata dalle falde sotterranee a mezzo di due pozzi nei limiti dei seguenti quantitativi:

- pozzo 1 portata massima 0,7 l/s volume massimo 1.800 mc/anno
- pozzo 2 portata massima 2,5 l/s volume massimo 3.200 mc/anno

Il volume totale di cui sopra, pari a 5.000 mc/anno di prelievo massimo, viene concesso ad uso industriale ad uso dello stabilimento Rechim in località Traghetto nel Comune di Argenta (FE).

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di prelievo sono ubicate in località Traghetto, nel Comune di Argenta (FE) su terreni di proprietà del richiedente.

I due pozzi sono localizzati catastalmente al Foglio 66, mappale 71 del Catasto Fabbricati del Comune di Argenta ed sono individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=713563 Y=945920 (Pozzo 1), X=713574 Y=945917 (Pozzo 2).

Le caratteristiche tecniche dei pozzi e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione agli atti, sono i seguenti:

- Pozzo 1
 - profondità 70 m
 - diametro 55 mm
 - tratto fenestrato 67 – 70 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa da 1,1 kW
 - portata max di esercizio 0,7 l/s
- Pozzo 2
 - profondità 105 m
 - diametro 180 mm
 - tratto fenestrato 93 – 103 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa da 5,5 kW

- portata max di esercizio 2,5 l/s

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di integrazione della cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; il deposito cauzionale, ove nulla osti, sarà restituito allo scadere della concessione medesima.

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento degli strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatori) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dai singoli pozzi e le letture dei contatori al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione delle pompe o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE16A0015**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle

opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 8 – CHIUSURA DEI POZZI E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo dovrà dare comunicazione di cessazione a questo Servizio, ARPAE SAC di Ferrara, prima della scadenza.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura dei pozzi, mediante dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 9 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

ART. 11 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.